

COMUNE DI POZZALLO
(Provincia di Ragusa)

REGOLAMENTO
IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 24 del 15 aprile 2015

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 58 del 15 ottobre 2019

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale
n. 29 del 28 aprile 2022

INDICE

ARTICOLO 1 – OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 2 – PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

ARTICOLO 3 – APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

ARTICOLO 4 – SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA

ARTICOLO 5 – OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE E COMUNICAZIONE

ARTICOLO 6 – VERSAMENTI

ARTICOLO 7 – DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

ARTICOLO 8 – ESENZIONI

ARTICOLO 9 – SANZIONI AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 10 – RISCOSSIONE COATTIVA

ARTICOLO 11 – RIMBORSI E COMPENSAZIONI

ARTICOLO 12 – CONTENZIOSO

ARTICOLO 13 – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO

Articolo 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'imposta di soggiorno istituita per finanziare interventi in materia di turismo al fine di migliorare la promozione e la fruizione dei siti di interesse turistico e culturale con i relativi servizi di informazione ed intrattenimento.
2. In sede di trattazione del bilancio di previsione, la Giunta Municipale, sentito il tavolo tecnico di cui ai commi 4 e 5, presenta una proposta sugli obiettivi da realizzare con le risorse provenienti dalla tassa di soggiorno attraverso le somme previste in bilancio. Tale documento dovrà fare parte della relazione previsionale e programmatica propedeutica al bilancio di previsione e descriverà annualmente la destinazione della tassa di soggiorno.
3. Il bilancio comunale prevede un capitolo in entrata denominato "tassa di soggiorno" e dovrà prevedere in uscita, denominata "funzioni in campo turistico" un capitolo di pari importo denominato "interventi da realizzare con i proventi della tassa di soggiorno".
4. E' istituito un osservatorio permanente formato dall'Amministrazione Comunale e dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari delle strutture ricettive con il compito di monitorare gli effetti dell'applicazione dell'imposta e di formulare eventuali proposte correttive, così composto:
 - a) Sindaco o suo delegato;
 - b) Assessore al Turismo;
 - c) Un rappresentante della Confcommercio;
 - d) Un rappresentante per ciascuna delle Associazioni di Categoria, Confcommercio e Federalberghi;
 - e) Un consigliere comunale di maggioranza ed un consigliere comunale di minoranza, designati dal Consiglio Comunale.
5. Il tavolo tecnico è convocato dal Sindaco e si riunirà periodicamente (almeno una volta ogni quadrimestre) per monitorare l'applicazione dell'imposta con particolare riferimento ai temi di cui al presente regolamento, alle eventuali problematiche di carattere tecnico e all'effettivo impiego del gettito dell'imposta.

Articolo 2

Presupposto dell'imposta

1. Il presupposto dell'imposta è il soggiorno nelle strutture ricettive situate nel Comune di Pozzallo, disciplinato dagli art. 24 e 45 della L.R. 23/03/2000 n. 42 e ss.mm.ii. (testo unico delle leggi regionali in materia di Turismo:
 - Alberghi
 - Residenze turistico-alberghiere
 - Campeggi
 - Villaggi turistici
 - Case per ferie
 - Ostelli per la gioventù
 - Esercizi di affittacamere (compresi Bed and Breakfast)

- Case ed appartamenti per vacanza
- Residenze d'epoca
- Residence
- Aree attrezzate
- Locazioni brevi
- Locazioni turistiche

Articolo 3

Applicazione dell'imposta

1. L'imposta si applica, per persona e per ogni notte trascorsa nelle strutture ricettive indicate nell'art. 2 del presente regolamento, fino ad un massimo di dieci pernottamenti consecutivi, nella misura seguente:
 - Strutture alberghiere e residenze turistiche:
 - 1 stella: € 0,50
 - 2 stelle: € 1,00
 - 3 stelle: € 1,50
 - 4 stelle: € 2,00
 - 5 stelle: € 3,00
 - 5 stelle lusso: € 4,00
 - Strutture extra alberghiere e locazioni brevi e turistiche, per tutte le categorie e tipologie: € 1,00.

Articolo 4

Soggetto passivo dell'imposta

1. E' soggetto passivo dell'imposta colui che alloggia nelle strutture ricettive di cui al precedente art. 2. Il titolare o gestore delle strutture opera in veste di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno.
2. Sono esclusi coloro che risultano iscritti all'anagrafe del Comune di Pozzallo.
3. Il Comune può stipulare apposite convenzioni con piattaforme on line specializzate nel settore delle prenotazioni di strutture ricettive; in tal caso le piattaforme si sostituiscono ai soggetti ospitanti nella riscossione e nel riversamento dell'imposta di soggiorno in qualità di responsabili del pagamento dell'imposta di soggiorno e assumono gli obblighi di rendicontazione e versamento per tutti i soggiorni prenotati tramite le piattaforme stesse.

Articolo 5

Obblighi di dichiarazione e comunicazione

1. Il gestore della struttura ricettiva, nella qualità di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, dichiara e comunica al competente ufficio del Comune di Pozzallo entro la prima decade successiva al trimestre di riferimento, tramite il portale attivato dagli uffici comunali competenti, il numero dei pernottamenti imponibili nel periodo considerato, i giorni di permanenza e le esenzioni eventualmente spettanti ai sensi del presente Regolamento. Tale dichiarazione va trasmessa anche in caso di assenza di ospiti per tutto il periodo di riferimento.

Articolo 6 Versamenti

1. Il versamento dell'imposta di soggiorno da parte del gestore delle strutture ricettive, nella qualità di responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, è da effettuarsi anch'esso con cadenza trimestrale, entro la prima decade successiva al trimestre di riferimento; Il pagamento può essere effettuato esclusivamente on line tramite PagoPa direttamente dal portale. I pagamenti effettuati in modalità diversa da quella prima indicata non saranno tenuti in considerazione ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di versamento dell'imposta di soggiorno.
2. Entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, i gestori delle strutture ricettive sono tenuti alla resa del conto secondo il modello 21 approvato dal DPR 194/1996, da trasmettere al Servizio Finanziario del Comune per la parifica.
3. Entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento, i gestori delle strutture ricettive sono tenuti a trasmettere, tramite il portale, la dichiarazione annuale di cui al comma 1 ter dell'art. 4 del D.Lgs. n. 23/2011, introdotto dall'art. 180, commi 3 e 4 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020.

Articolo 7 Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art. 1 commi 161 e 162 della legge 23 dicembre 2006, n. 296.
2. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, l'Amministrazione può:
 - a) Invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) Inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati;
 - c) Richiedere ogni altra informativa utile preordinata all'accertamento, verifica e controllo dell'effettivo pagamento dell'imposta.
3. Il Comune in caso di omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta provvede al recupero dell'imposta dovuta e non versata ai sensi dell'art. 6 del presente regolamento, mediante avviso di accertamento in capo al soggetto gestore della struttura ricettiva recante la liquidazione dell'imposta dovuta, delle relative sanzioni e degli interessi previsti dal regolamento per la gestione delle Entrate Tributarie del Comune di Pozzallo, da notificarsi a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui avrebbe dovuto essere eseguito il pagamento dell'imposta.
4. La notificazione dell'avviso di accertamento può essere effettuata, oltre che con le regole previste dall'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero dai messi notificatori comunali, incaricati ai sensi dell'articolo 1, comma 158 e seguenti della legge n. 296 del 2006.

Articolo 8

Esenzioni

1. Sono esenti:
 - a) I minori fino a 14 anni;
 - b) Coloro che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie che si trovano nel territorio comunale (un accompagnatore per paziente);
 - c) Portatori di handicap non autosufficienti con idonea certificazione medica e il loro accompagnatore;
 - d) Gli appartenenti alle forze di Polizia locale, ai Vigili del Fuoco ed a tutte le forze dell'ordine che pernottano per esigenze di servizio.
2. Le esenzioni previste al punto 2 sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura ricettiva da parte dell'interessato di apposita certificazione della struttura sanitaria attestante la generalità del malato e del degente e il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero.

Articolo 9

Sanzioni Amministrative

1. Le violazioni al presente regolamento sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 471 – 472 – 473, nonché secondo le disposizioni del presente articolo.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano altresì, le disposizioni di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione, alle prescritte scadenze, da parte del gestore della struttura ricettiva, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'articolo 5 del presente regolamento, ai sensi dell'articolo 7 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
4. Il procedimento di irrogazione della sanzione di cui al comma 3, è disciplinato dalle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Per l'omessa o infedele presentazione da parte del gestore responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno della dichiarazione di cui all'art. 6 comma 3, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.

Articolo 10

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni e interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, secondo una delle seguenti modalità:

- a) Con la procedura (ingiuntiva) di cui al R.D. 639/1910, se svolta in proprio dall'Ente Locale o dallo stesso affidata ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lett. b) D. L.gs 446/97, secondo le modalità previste dalla legge, tenuto conto altresì, delle disposizioni successivamente intervenute con la L. 265/2002.
- b) Con la procedura di cui al D.P.R. 602/73, ovverosia mediante ruolo, se affidata ai Concessionari (ex esattori) di cui al D. L.gs 112/99 e successive modificazioni ed integrazioni, e/o ai soggetti che ne faranno le veci.

Articolo 11

Rimborsi e compensazioni

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
3. Non si procede a rimborso dell'imposta per importi inferiori ad euro dodici.
4. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può in alternativa al rimborso, detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso o a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
5. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma deve presentare entro o contestualmente al termine ultimo previsto per il versamento di imposta, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:
 - Generalità e codice fiscale del contribuente;
 - Il tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - L'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende compensare distinte per un anno d'imposta;
 - L'attestazione di non avere richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.
6. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere richiesto il rimborso, sempre nel rispetto dei limiti di cui al presente articolo. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.
7. L'ufficio, nei termini consentiti dalla legge, procederà al controllo della compensazione effettuata, emettendo, se del caso, per gli eventuali errori e/o omissioni commesse, il relativo avviso di accertamento.

Articolo 12

Contenzioso

1. Le controversie concernenti l'imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni tributarie ai sensi del D. L.gs 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 13

Disposizioni finali e transitorie

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.